

Allegato "A" al Repertorio n. 42078-25154

STATUTO

**Fondazione
Giorgio Amendola
- Ente del Terzo Settore**

STATUTO

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

- Articolo 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile
- Articolo 2 - Sede
- Articolo 3 - Scopo
- Articolo 4 - Oggetto
- Articolo 5 - Volontari e lavoratori dipendenti
- Articolo 6 - Durata

Titolo II - Patrimonio ed entrate

- Articolo 7 - Patrimonio iniziale
- Articolo 8 - Entrate
- Articolo 9 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti
- Articolo 10 - Irripetibilità di apporti e versamenti
- Articolo 11 - Incremento del patrimonio
- Articolo 12 - Salvaguardia del patrimonio
- Articolo 13 - Divieto di distribuzione
- Articolo 14 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Titolo III - Sistema di amministrazione e controllo

- Articolo 15 - Organi

Sezione I - Consiglio di Amministrazione

- Articolo 16 - Competenze del Consiglio di Amministrazione
- Articolo 17 - Composizione del Consiglio di Amministrazione
- Articolo 18 - Compensi per l'incarico
- Articolo 19 - Durata della carica
- Articolo 20 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione
- Articolo 21 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
- Articolo 22 - Responsabilità dei Consiglieri

Sezione II - Presidente e Vice Presidente

- Articolo 23 - Presidente e Vice Presidente
- Articolo 24 - Segretario Generale

Sezione III - Il direttore

- Articolo 25 - Il Direttore

Sezione IV - Comitato Scientifico e Direttore Scientifico

- Articolo 26 - Composizione del Comitato Scientifico

Sezione V - Organo di Controllo e Revisione Legale

- Articolo 27 - Composizione dell'Organo di Controllo
- Articolo 28 - Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo
- Articolo 29 - Durata in carica dell'Organo di Controllo
- Articolo 30 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo
- Articolo 31 - Compenso all'Organo di Controllo
- Articolo 32 - Esercizio della funzione di Revisione Legale
- Articolo 33 - Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

Titolo IV - Bilanci, libri e scritture

- Articolo 34 - Esercizi
- Articolo 35 - Bilancio d'esercizio
- Articolo 36 - Bilancio sociale

Articolo 37 - Scritture contabili

Articolo 38 - Libri della Fondazione

Titolo V - Estinzione e scioglimento

Articolo 39 - Devoluzione del patrimonio

Titolo VI - Arbitrato

Articolo 40 - Clausola Compromissoria

Titolo VII - Norme di rinvio

Articolo 41 - Rinvio

Premessa

La Fondazione Giorgio Amendola è stata istituita a Torino nel 1982: in quarant'anni dalla sua creazione, è diventata un punto di riferimento e di aggregazione del quartiere torinese di Barriera di Milano e di tutta la città, proponendo un vasto programma di attività inclusive, anche di carattere nazionale.

Nella sua evoluzione, la Fondazione si è impegnata in progetti culturali, studi, convegni, pubblicazioni editoriali cartacee e web, mostre d'arte di grande prestigio e gruppi di incontro sui temi più vari: dalla politica nazionale ed europea alle iniziative di sensibilizzazione sociale sulle tematiche civili, dal coinvolgimento delle scuole (con progetti strutturati ad hoc) a conferenze a tema artistico e letterario.

L'intitolazione a Giorgio Amendola - partigiano, liberatore d'Italia, Padre Costituente, intellettuale di spicco e dirigente del Partito Comunista Italiano - vuole riproporre nel contesto sociale e politico contemporaneo i valori e le linee guida del pensiero amendoliano, caratterizzate da sguardo prospettico sulle dinamiche contemporanee e da profondo desiderio di studio e approfondimento dei temi.

Dal 1982, partendo dall'insegnamento di Giorgio Amendola secondo il quale la sostanziale non presa in carico dai lavoratori del governo dei processi economici sia la causa della loro subalternità, la Fondazione approfondisce i problemi della città di Torino, della Regione Piemonte e della Questione Meridionale, con particolare attenzione ai temi delle emigrazioni. Convinti come siamo che l'assenza di strumenti tecnici-organizzativi condanni al fallimento qualsiasi politica di riforme, abbiamo indirizzato i lavori della Fondazione sui nodi irrisolti della nostra città: la rigenerazione delle periferie urbane, della qualità del vivere, dell'emergenza abitativa, della viabilità, dell'ambiente, dell'arte, del riconoscimento di nuove forme di rappresentanza ai nuovi cittadini migranti. Da queste attività effettuate in stretta collaborazione con il mondo delle professioni, con le istituzioni, con i tecnici del settore, la Fondazione ha accumulato un impotente know-how e un patrimonio archivistico, bibliotecario e di opere d'arte, che continuerà a mettere a disposizione della città, della Regione e del Paese, nel ricordo di Giorgio Amendola, certo, ma con uno sguardo sempre rivolto al futuro.

Titolo I

Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1 Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i. (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS" è costituita la fondazione denominata **"FONDAZIONE GIORGIO AMENDOLA - ENTE DEL TERZO SETTORE"** (senza vincoli grafici, (d'ora innanzi la Fondazione)). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può essere utilizzata traducendola in lingua diversa da quella italiana.

1.2 La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3 La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

Articolo 2 - Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Torino e può operare a livello nazionale ed internazionale.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali e succursali, agenzie, unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3 - Scopo

3.1 Scopo della Fondazione è quello di attuare iniziative di alto interesse sociale e cioè raccogliere e sviluppare lo studio del pensiero dell'illustre uomo politico Giorgio Amendola, di approfondire, portare avanti l'elaborazione sulla necessità, per l'unità delle forze del lavoro, del progresso e della cultura, con alla base i valori di tutti i protagonisti della rivoluzione antifascista, della carta costituzionale, per contribuire alla battaglia delle idee per uno Stato laico e di democrazia progressiva.

Nel campo degli studi approfondire i temi molto sentiti di Giorgio Amendola, come il disarmo, la distensione, la coesistenza pacifica, la cooperazione tra i popoli, rispettandone la sovranità nazionale e l'autodeterminazione e per un nuovo ordine economico europeo e mondiale; il ruolo delle classi lavoratrici con ceti medi produttivi e sociali della nazione; i problemi della democrazia sindacale; il rapporto fra mondo del lavoro e democrazia industriale; il confronto schietto e sincero fra tutte le correnti di pensiero politico italiano ed europeo.

Inoltre altro obiettivo della Fondazione è quello di promuovere iniziative per formare, nel campo degli studi economici, politici storici, sociali, le giovani generazioni ed allestire strumenti di lavoro adatti alla necessità di una società e di un mondo moderno. La Fondazione continuerà a pro-

muovere indagini, studi, convegni, attività culturale dei lavoratori e del popolo, comprese attività ricreative sportive e del tempo libero, anche mediante la pubblicazione di giornali e di periodici, e la diffusione di informazioni di carattere culturale ed ogni attività eventuale rientrante nelle finalità istitutive.

La Fondazione raccoglie materiale, manoscritti, lettere di e su Giorgio Amendola e continuerà a curare catalogazioni, pubblicazioni e materiale archivistico.

Articolo 4 - Oggetto

4.1 La Fondazione ha per oggetto, ai sensi dell'art. 5 CTS, lo svolgimento in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui all'art. 5 CTS [lettera h];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 CTS [lettera i];
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui all'art. 5 CTS [lettera l];
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, di cui all'art. 5 CTS [lettera j];
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, di cui all'art. 5 CTS [lettera v];
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'art. 5 CTS [lettera w].

4.2 In via secondaria strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Articolo 5 - Volontari e lavoratori dipendenti

5.1 La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di volontari e lavoratori dipendenti.

Articolo 6 - Durata

6.1 La Fondazione ha durata indeterminata.

Titolo II - Patrimonio ed entrate

Articolo 7 - Patrimonio iniziale

7.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 368.000= (euro trecentosessantottomila/00).

Articolo 8 - Entrate

8.1 La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa applicabile, mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni, le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d) i proventi derivanti dall'attività con l'Ente Pubblico e con privati per il raggiungimento degli obiettivi delle attività di interesse generale.
- e) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- f) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- g) i proventi derivanti dal risarcimento dei danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- h) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 9 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

9.1 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

9.2 La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
- b) nel caso di finanziamenti fruttiferi, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla norma applicabile, diminuito di un punto percentuale;

se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla norma applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso percentuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla norma applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Articolo 10 - Irripetibilità di apporti e versamenti

10.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

10.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla norma applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o il suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale né per atto tra vivi a causa di morte.

Articolo 11 - Incremento del patrimonio

11.1 Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate all'incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio di Amministrazione a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento dei danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio di Amministrazione di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Articolo 12 - Salvaguardia del patrimonio

12.1 Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza

indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

12.3 Qualora si renda necessario o opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzione di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 13 - Divieto di distribuzione

13.1 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 14 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

14.1 Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'art. 10 CTS. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e seguenti del c.c.

Titolo III - Sistema di amministrazione e controllo

Articolo 15 - Organi

15.1. Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) Il Consiglio di Amministrazione
- b) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi il "Presidente"), il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, il "Vice Presidente") ed il Segretario Generale del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, il "Segretario Generale");
- c) Il Direttore;
- d) Il Comitato Scientifico;
- e) L'Organo di Controllo;
- f) Il Revisore Legale.

Sezione I - Consiglio di Amministrazione

Articolo 16 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa Applicabile, nonché ad effettuare l'amministrazione della Fondazione.

16.2 Al Consiglio di Amministrazione compete di:

- a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale e disporre la revoca;
- b) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri o all'esterno del Consiglio di Amministrazione, il Direttore e disporre la revoca;

- c) nominare il Comitato Scientifico e il Direttore Scientifico;
- d) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- e) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;
- f) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi deliberati;
- h) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- i) approvare il bilancio d'esercizio consuntivo e preventivo per l'esercizio successivo entro il 30 aprile di ogni anno.
- l) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- m) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- n) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- o) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione;
- p) nominare, sospendere, o licenziare i dipendenti a norma delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro.

17.3 Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 17 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale e qualora si rendesse necessario il Direttore.

17.2 Il Consiglio di Amministrazione è composto di 5 consiglieri la cui durata è a tempo indeterminato, salvo dimissioni, revoca e morte, nelle persone di Prospero Cerabona, Maria Sofia Ferrari, Maria Assunta Pigniatello, Vincenzo Tortomano e Massimo Flocco. La sostituzione del consigliere nei casi sopra previsti sarà effettuata dal fondatore ed in sua mancanza da uno dei suoi discendenti diretti ed in assenza dai consiglieri superstiti con votazione unanime.

17.3 Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dall'ufficio, l'interdetto, l'incapacitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

17.4 I Consiglieri che, per fatti posteriori alla loro nomi-

na, venissero a trovarsi in una delle precedenti cause di incompatibilità, cesseranno di pieno diritto dalla loro carica.

Articolo 18 - Compenso per l'incarico

18.1 Per coloro che sono preposti alle cariche della Fondazione o a talune di esse può essere previsto un compenso per uno specifico incarico o rimborsi spese, nell'osservanza della Normativa Applicabile.

Articolo 19 - Durata della carica

19.1 Il Consiglio di Amministrazione dura in carica come stabilito dall'articolo 17.2.

19.2 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e occorre far luogo alla procedura della nuova designazione che sarà indicata dal fondatore ed in sua mancanza da uno dei suoi discendenti diretti ed in assenza dai Consiglieri superstiti con votazione unanime.

19.3 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, la nuova designazione sarà indicata dal fondatore ed in sua mancanza da uno dei suoi discendenti diretti ed in assenza dai Consiglieri superstiti con votazione unanime. Il Consigliere nominato dura in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni.

19.4 I Consiglieri sono sempre rieleggibili.

Articolo 20 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

20.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e si riunisce almeno due volte all'anno in adunanza ordinaria e ogni qual volta questi lo ritengo opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dall' Organo di Controllo.

20.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

20.3 L'avviso di convocazione è spedito a tutti Consiglieri e ai membri dell'Organo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

20.4 Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 21 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

21.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

21.2 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento, rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Segretario Generale; e in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

21.3 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono

assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

21.4 Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

21.5 In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

21.6 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio di Amministrazione.

21.7 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

21.8 Le votazioni per questioni che riguardano persone devono essere effettuate a votazione segreta e deve assentarsi quell'amministratore che sia legato con vincoli di parentela o di affinità fino al terzo grado civile o coniugale, con la persona su cui verte la decisione.

21.9 Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale possono essere impugnate entro 90 giorni da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

21.10 Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riu-

nione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 22 - Responsabilità dei Consiglieri

22.1 La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del CTS.

Sezione II - Presidente, Vice Presidente e Segretario Generale

Art. 23 - Presidente e Vice Presidente

23.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile;
- c) promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- d) convocare il Consiglio di Amministrazione e dare esecuzione alle sue deliberazioni;
- e) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- f) rappresentare la Fondazione, avendone la legale rappresentanza, di fronte ai terzi e anche in giudizio su deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- g) sottoscrivere i contratti deliberati con persone, enti ed istituzioni.

23.2 Ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

23.3 In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

23.4 Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qual volta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 24 - Segretario Generale

24.1 Il Segretario Generale è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti e dura in carica fino alla scadenza dello stesso.

24.2 Il Segretario Generale riceve le deleghe operative in materia di lavoro e di gestione dei volontari dal Consiglio di Amministrazione; riceve le deleghe operative o apposite procure per la gestione della fondazione dal Consiglio di Amministrazione, determinando anche le mansioni amministrative di gestione operativa della Fondazione.

Sezione III - Il Direttore

Articolo 25 - Il Direttore

25.1 Il Direttore può essere eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti e dura in carica fino alla scadenza dello stesso.

25.2 Il Direttore può essere scelto anche fra soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione, provvedendo ad apposite procure ad acta, ad negotia, ad lites. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà la durata in carica e l'eventuale compenso.

25.3 Il Direttore riceve le deleghe operative o apposite procure per la gestione della fondazione dal Consiglio di Amministrazione, determinando anche le mansioni amministrative di gestione operativa della fondazione.

Sezione IV - Comitato Scientifico e Direttore Scientifico

Articolo 26 - Composizione del Comitato Scientifico

26.1 Il comitato Scientifico è composto da un minimo di quindici membri nominati dal Consiglio di amministrazione che li sceglie tra personalità della cultura, del mondo accademico, della comunità scientifica e dei cultori delle scienze sociali.

I suoi componenti durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione che li ha nominati. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da un suo delegato ed in caso di sua assenza o impedimento dal componente più anziano.

È convocato dal Presidente almeno ogni quattro mesi e le sue riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

I verbali delle deliberazioni sono trascritti su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

26.2 Il Comitato Scientifico ha il compito di sovrintendere alle attività della Fondazione, curandone il carattere di validità culturale e di rigore scientifico.

Può inoltre presentare al Consiglio di Amministrazione proposte e pareri circa programmi di attività da realizzare. I suoi componenti collaborano in via ordinaria alle pubblicazioni della Fondazione.

26.3 Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i membri del Comitato Scientifico, il Direttore Scientifico che ha il compito di coadiuvare il Presidente nel coordinamento dei lavori del Comitato Scientifico.

Sezione V - Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 27 - Composizione dell'Organo di Controllo

27.1 L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, da un Revisore Unico o da un Collegio dei Revisori composto da tre Revisori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente

del Collegio dei Revisori.

27.2 In caso di nomina di un Revisore Unico è nominato anche un Revisore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Revisori sono nominati anche due Revisori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia della cessazione dalla carica del Revisore Unico o di uno dei Revisori Effettivi.

27.3 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Revisore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

27.4 Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione contabile e composto da un Collegio dei Revisori, almeno uno dei Revisori Effettivi e almeno uno dei Revisori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

27.5 Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Revisore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Revisori (e due Controllori Supplenti) tutti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori legali.

Articolo 28 - Ineleggibilità

e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

28.1 Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado

dei Consiglieri;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nelle loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economico giuridiche perdono da lì le predette loro qualità.

Articolo 29 - Durata in carica dell'Organo di Controllo

29.1 L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio di durata della sua carica.

29.2 I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 30 - Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

30.1 L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della normativa applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5,6,7 e 8, CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;

g) può, in qualsiasi momento, procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

30.2 I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

30.3 Il Collegio dei Revisori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Revisori o comunque nei termini previsti per legge.

30.4 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

30.5 L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del

Collegio dei Revisori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

30.6 il Collegio dei Revisori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Revisori.

30.7 Il Collegio dei Revisori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Revisori più anziano d'età.

30.8 Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Revisori.

30.9 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

30.10 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Revisori.

30.11 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

30.12 Il Collegio dei Revisori può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Revisori. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; il suddetto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento della adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza e soggetto verbalizzante.

Articolo 31 - Compenso agli Organi di Controllo

31.1 Per l'attività degli Organi di Controllo è prevista la

corresponsione di compensi individuali proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Articolo 32 - Esercizio della funzione di Revisione Legale

32.1 La funzione di Revisione Legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritte nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 33 - Responsabilità dei membri

dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

33.1 La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Titolo VI - Bilanci, libri e scritture

Articolo 34 - Esercizi

34.1 La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 35 - Bilancio d'esercizio

35.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la norma applicabile.

Articolo 36 - Bilancio Sociale

36.1 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la normativa applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 CTS.

Articolo 37 - Scritture contabili

37.1 La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.

Articolo 38 - Libri della Fondazione

38.1 Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

38.2 Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari, il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copia.

38.3 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copia.

38.4 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno diritto di esaminare detto libro.

Titolo VII - Estinzione e scioglimento

Articolo 39 - Devoluzione del patrimonio

39.1 In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui agli articoli 9 e 49, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo VIII - Arbitrato

Articolo 40 - Clausola Compromissoria

40.1 Qualunque controversia insorga tra gli organi della Fondazione, tra i membri degli organi della Fondazione, gli organi della Fondazione e la Fondazione, indipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio del Collegio arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

40.2 La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal regolamento della Camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio territorialmente competente.

40.3 l'arbitrato si svolge nel comune capoluogo della provincia dove la Fondazione ha sede.

40.4 le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Titolo VII - Norme di rinvio

Articolo 41 - Rinvio

41.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni dettate dal Codice Civile, dal CTS e dalla legislazione vigente in materia.

IN ORIGINALE FIRMATO

Prospero CERABONA

RICCARDO CINQUE

Certifico io sottoscritto RICCARDO CINQUE, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, che la presente copia su supporto informatico dell'allegato "A" all'atto da me Notaio ricevuto in data 4 dicembre 2023, con numero di repertorio e raccolta 42078/25154, registrato a Torino DPI il 5 dicembre 2023 al numero 55008 è conforme all'originale del documento analogo ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del D.LGS n. 82/2005 e successive modifiche, che si trasmette per gli usi consentiti dalla Legge.

Torino, venti dicembre duemilaventitre

FILE FIRMATO DIGITALMENTE DAL NOTAIO RICCARDO CINQUE

